MISURE URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Art. 4-ter

Accertamento del passivo

L'accertamento del passivo e' improntato a criteri di massima celerita' e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 6, secondo periodo. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo e' proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

Versione in vigore dal 21 febbraio 2004, non più in vigore dal 7 luglio 2004 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-ristrutturazione-industriale-di-grandi-imprese/art-4-ter-accertamento-del-passivo/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it